

N. 01498/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00530/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 530 del 2012, proposto da:

Fallimento Rizzi Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Donatella Gobbi e Francesco M. Curato, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

contro

Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni R. Caineri, Fulvia Squadroni e Giovanni Michelin, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 20 del 12.1.2012, notificata il 18.1.2012 al curatore, con cui il Dirigente del Coordinamento Ambiente del Comune di Verona ha disposto ed ordinato al fallimento ricorrente l'esecuzione d'ufficio delle azioni necessarie alla pulizia totale del sito industriale sito in Verona denominato ex Tiberghien, come richiesto con precedente ordinanza dell'agosto 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati nei mesi di aprile, maggio e agosto 2010, la Polizia municipale del Comune di Verona, all'interno del complesso industriale denominato "Lanificio Tiberghien" ormai dismesso, costituito da edifici e terreni, ha rinvenuto la presenza di cinque persone sorprese a dimorare abusivamente in pessime condizioni igienico sanitarie, cumuli di rifiuti, quali bobine di fili tessili, bidoni e fusti pieni di liquidi, lana di roccia e vetro, pneumatici esausti, bancali lignei, mobili obsoleti, rifiuti da demolizione, macchinari e computer in disuso, carta e cartone, materiale ferroso, accumulatori esausti, materiale di plastica e gomma, e tettoie in cemento amianto.

Il dirigente del coordinamento ambiente del Comune di Verona con ordinanza n. 1684 del 9 agosto 2010, ai sensi dell'art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha imposto alle comproprietarie dell'area Cos.Comm.Srl e Rizzi Costruzioni Srl, di rimuovere i rifiuti disinfestando l'area, di presentare un piano di indagine sullo stato di conservazione dei serbatoi interrati, delle coperture in cemento amianto, del depuratore delle acque di lavorazione e di messa in sicurezza del pozzo di attingimento dell'acqua, e quindi di presentare al completamento di tali operazioni una relazione tecnica attestante il compimento e le modalità delle operazioni, la destinazione finale dei rifiuti, la documentazione fotografica, i referti di analisi del suolo e del sottosuolo, al fine di acquisire elementi utili all'eventuale bonifica.

Il 16 settembre 2010, il Comune ha comunicato alle comproprietarie l'avvio del procedimento finalizzato all'esecuzione d'ufficio dell'ordinanza n. 1684 del 9 agosto 2010.

Successivamente il Tribunale di Verona con sentenza del 23 dicembre 2010, ha dichiarato il fallimento della Società Rizzi Costruzioni Srl.

Il Comune con diffida prot. n. 45040 del 22 febbraio 2011, ha preavvisato entrambe le comproprietarie - non avvedendosi dell'intervenuto fallimento di Rizzi Costruzioni Srl - che, entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, avrebbe provveduto all'esecuzione d'ufficio delle opere e degli interventi previsti dall'ordinanza.

Con ordinanza n. 20 del 12 gennaio 2012, notificata anche al fallimento Rizzi Costruzioni Srl, il dirigente del coordinamento ambiente del Comune di Verona ha disposto, ai sensi degli artt. 192 e 107 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'esecuzione d'ufficio delle azioni necessarie alla pulizia del sito e allo smaltimento dei rifiuti, avvertendo che le spese di esecuzione sarebbero state recuperate nei loro confronti.

Il fallimento Rizzi Costruzioni Srl, tramite il curatore fallimentare, con il ricorso in epigrafe impugna l'ordinanza n. 20 del 12 gennaio 2012, per le seguenti censure:

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, violazione dell'art. 97 della Costituzione, e carenza di legittimazione passiva della curatela fallimentare;

II) violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento, sviamento, violazione e falsa applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, e del

decreto del Ministro della Sanità del 6 settembre 1994, relativi alla disciplina sulla cessazione dell'impiego dell'amianto;

III) incompetenza del dirigente ad adottare l'ordinanza di rimozione rifiuti che l'art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, demanda espressamente al Sindaco.

Si è costituito in giudizio il Comune di Verona eccependo l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso, e chiedendone la reiezione perché infondato.

Con ordinanza n. 301 del 3 maggio 2012, è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 15 novembre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Il Comune eccepisce che il ricorso è inammissibile o comunque irricevibile, perché le censure proposte in realtà mirano a contestare la legittimità dell'ordinanza di rimozione rifiuti n. 1684 del 9 agosto 2010, che era stata portata a conoscenza delle Società comproprietarie e da queste non impugnata, e la curatela fallimentare ne è venuta a conoscenza sin dal 22 marzo 2011, quando è lo stato comunicato l'atto di proroga del termine entro il quale si sarebbe proceduto all'esecuzione d'ufficio.

L'eccezione va respinta.

Infatti gli atti afferenti alle operazioni necessarie alla rimozione dei rifiuti, non possono essere fatti valere nei confronti del fallimento, e il primo atto notificato al fallimento, e che ha il fallimento come destinatario, è l'ordinanza n. 20 del 12 gennaio 2012, impugnata in questa sede, con la quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio delle azioni di pulizia del sito addebitando gli oneri al fallimento.

Si tratta di un atto che, benché inserito nella sequenza procedimentale che prende avvio dall'ordinanza di rimozione, ha un'autonoma lesività ed è pertanto suscettibile di impugnazione.

Nel merito il ricorso è fondato per le censure di cui al primo e terzo motivo.

E' fondata la censura di incompetenza del dirigente.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. ex pluribus Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 26 gennaio 2011, n. 61) anche di questo Tribunale (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 20 ottobre 2009, n. 2623; id. 14 gennaio 2009, n. 40) l'art. 192 comma 3, Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107 comma 5, Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce espressamente al sindaco la competenza a disporre, con ordinanza, le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2.

Tale previsione, sulla base degli ordinari criteri preposti alla soluzione delle antinomie normative, ovvero in base al criterio specialistico e al criterio cronologico, prevale sul disposto dell'art. 107 comma 5, Dlgs. n. 267 del 2000.

Tale rilievo comporta pertanto di per sé l'annullamento dell'ordinanza impugnata, fermo restando che la questione andrà rimessa al Sindaco, che è l'organo individuato come competente dalla norma ad adottare tale tipo di ordinanze.

Nel caso di specie, atteso che si è di fronte ad un vizio di incompetenza di tipo infrasoggettivo, che è quello che si verifica nell'ambito dello stesso ente, poiché l'Amministrazione è evocata in giudizio nella sua unitarietà indipendentemente dallo specifico riferimento soggettivo all'organo che ha emanato l'atto impugnato, non vi è pericolo che una pronuncia di merito sugli altri motivi di ricorso possa, in violazione del principio del contraddittorio, dettare regole di condotta nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio, e pertanto il rilevato vizio di incompetenza non assume carattere assorbente delle ulteriori censure (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 28 aprile 2008, n. 1136; Tar Lombardia, Brescia, 1 giugno 2001, n. 398) e possono pertanto essere esaminati ulteriori motivi di ricorso al fine di orientare la successiva attività dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2004, n. 5654).

Ciò premesso va rilevato che è fondata anche la censura contenuta nel primo motivo con la quale il fallimento lamenta che la curatela fallimentare non può essere legittimamente destinataria di ordinanze afferenti le operazioni di rimozione rifiuti il cui abbandono sia riconducibile unicamente alla responsabilità dell'impresa fallita e al quale è estraneo il fallimento.

Infatti la giurisprudenza ha chiarito che nei confronti del curatore fallimentare non è configurabile alcun obbligo ripristinatorio in ordine all'abbandono dei rifiuti in assenza dell'accertamento univoco di un'autonoma responsabilità del medesimo, conseguente alla presupposta ricognizione di comportamenti commissivi, ovvero meramente omissivi, che abbiano dato luogo al fatto antigiusdittico (cfr. Tar Toscana, Sez. II, 19 marzo 2010, n. 700; Tar Campania, Salerno, Sez. I, 18 ottobre 2010, n. 11823; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 9 settembre 2010, n. 2556; Tar Toscana, Sez. II, 17 aprile 2009, n. 663; Consiglio di Stato, Sez. V, 25 gennaio 2005, n. 136; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 10 maggio 2005, n. 1159; Tar Lazio, Latina, 12 marzo 2005, n. 304; Consiglio di Stato, Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4328; Tar Toscana, Sezione II, 1 agosto 2001, n. 1318).

In definitiva, applicando le disposizioni contenute nell'art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, discende che, ferma restando la validità del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone obblighi in capo all'altro comproprietario del compendio immobiliare, il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato per incompetenza e nella parte in cui ha posto obblighi ed oneri direttamente in capo al fallimento, quando invece, qualora il Comune proceda all'esecuzione d'ufficio, per recuperare le somme anticipate, ha a disposizione il solo rimedio dell'insinuazione del relativo credito nel passivo fallimentare.

Le peculiarità della controversia giustificano tuttavia l'integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nel senso precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

Marco Morgantini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)